



## **SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO**

### **NORME DI COMPORTAMENTO**

---

Il servizio di trasporto scolastico richiede la costante collaborazione dei genitori, i quali sono tenuti alla custodia dei propri figli minori fino al momento in cui essi salgono sull'autobus e, nel pomeriggio, dal momento in cui vi discendono.

Da qui l'opportunità (meglio, la necessità) che il genitore sappia il luogo e l'ora delle fermate che lo scuolabus effettua.

**Qualora il genitore non fosse presente al momento in cui il ragazzo scende dallo scuolabus per tornare a casa, si proseguirà nel giro e si ritornerà sul posto al termine dello stesso. Qualora anche in questo caso non vi sia qualcuno autorizzato a ricevere il bambino, lo stesso sarà accompagnato al comando di polizia municipale, che si occuperà di rintracciare i genitori.**

Con riguardo agli orari del servizio essi sono da intendere con una certa tolleranza, nel senso che è possibile, nei viaggi di andata e di ritorno a casa un ritardo o un anticipo di 5 o 10 minuti. Ciò è dovuto a difficoltà oggettive dipendenti dalla lunghezza dei tragitti e dal non sempre costante numero dei ragazzi trasportati.

Si raccomanda, inoltre, la collaborazione dei genitori anche per quanto attiene al comportamento dei figli all'interno dello scuolabus.

Pur considerando la giovane età degli studenti, è assolutamente necessario il rispetto di due semplici norme:

1. i ragazzi, durante il tragitto, devono stare seduti sugli appositi seggiolini ed alzarsi solo in stretta prossimità al luogo di arrivo;
2. i ragazzi non devono molestare i propri compagni.

Il rispetto di queste norme è nel primario interesse dei ragazzi stessi.

Il personale che accompagna i ragazzi e l'autista sono tenuti a vigilare sul rispetto delle suddette norme e, qualora le contravvenzioni ad esse non siano episodiche, devono informare il responsabile del servizio.

**Dopo ripetute segnalazione in merito a quanto sopra riportato potrà essere disposta la temporanea sospensione del servizio.**

## **AUTORIZZAZIONE UTILIZZO AUTONOMO DEL SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO DEI MINORI DI 14 ANNI (escluso scuola dell'infanzia)**

---

Ai sensi dell'art. 19 bis della L. n. 172/2017, gli alunni che sono stati autorizzati dai propri genitori ad usufruire autonomamente del servizio di trasporto scolastico potranno utilizzare lo scuolabus senza la presenza di un genitore o di chi né fa le veci.

**L'autorizzazione esonera gli enti locali e il personale dell'Ente gestore del servizio di trasporto scolastico dall'adempimento dell'obbligo di vigilanza prima e dopo la salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata.**

La legittimità dell'atto autorizzativo è subordinata alla sussistenza di tre presupposti.

- a) l'età;
- b) l'autonomia del minore;
- c) il contesto specifico.

I genitori devono considerare attentamente:

- a) **l'età del minore:** non saranno accettate autorizzazioni relative a bambini frequentanti la scuola dell'infanzia; per i bambini della scuola primaria si ritiene congruo ed opportuno che l'autorizzazione da parte dei genitori possa riguardare alunni frequentanti quanto meno la classe quinta della scuola primaria.
- b) **l'autonomia del minore;** cioè la capacità autonoma del minore di gestirsi e di gestire il contesto ambientale, la conoscenza delle principali regole di circolazione stradale, atteggiamenti individuali adeguati, senso di responsabilità, affidabilità e corretta applicazione delle competenze acquisite;
- c) **il contesto specifico:** la collocazione della scuola, viabilità e traffico, la residenza dell'alunno, il controllo del territorio (presenza di adulti, polizia locale, ecc).

Rientra nelle prerogative del Comune **rifiutare** l'autorizzazione qualora sia manifestamente irragionevole.

L'autorizzazione ha validità indeterminata.

### **Art. 19 bis - Disposizioni in materia di uscita dei minori di 14 anni dai locali scolastici**

#### **1. omissis**

2. L'autorizzazione ad usufruire in modo autonomo del servizio di trasporto scolastico, rilasciata dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, dai tutori e dai soggetti affidatari dei minori di 14 anni agli enti locali gestori del servizio, esonera dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata, anche al ritorno dalle attività scolastiche.